



**FIRE**

FEDERAZIONE ITALIANA PER  
L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

...

## Osservazioni FIRE al DCO ARERA 112/2020/R/EEL

### ORIENTAMENTI PER LA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE ALL'ENERGIA ELETTRICA OGGETTO DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO O DI CONDIVISIONE NELL'AMBITO DI COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

Premessa.....	2
Spunti S1-S2.....	2
Spunti S3-S4.....	3
Spunti S5-S7.....	3
Spunti S8-S10.....	4

#### Premessa

Appreziamo l'approccio aperto ed equilibrato dell'Autorità al tema delle comunità energetiche da fonti rinnovabili e all'autoconsumo collettivo collegato alla fase di sperimentazione aperta dall'art. 42bis del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, come modificato dalla relativa legge di conversione.

In generale si suggerisce di sfruttare questa fase per meglio comprendere, per quanto possibile, l'effetto di questi sistemi su voci, quali il dispacciamento, non adeguatamente approfondite nel DCO. Riteniamo anche utile definire meglio alcune voci rimaste un po' indeterminate in relazione alle definizioni generali e all'ambito di applicazione di questi sistemi, per quanto comprendiamo che il decreto legge istitutivo non offra indicazioni puntuali al riguardo e che probabilmente l'ARERA preferisca lasciare aperti dei margini di manovra per gestire elementi non completamente prevedibili in questa fase.

Di seguito forniamo le risposte ad alcuni dei quesiti posti. Si precisa che quando parliamo di "sistemi" ci riferiamo alle comunità e all'autoconsumo collettivo.

#### Spunti S1-S2

Può essere utile precisare meglio i requisiti di costituzione delle comunità e degli autoconsumatori collettivi, in merito al carattere di associazione e della regolazione dei rapporti tramite contratto di diritto privato. Si ritiene che la natura giuridica debba essere lasciata ampia, per quanto le associazioni e i consorzi dovrebbero consentire più facilmente l'entrata e l'uscita dei soci/membri rispetto a forme giuridiche quali le imprese.

Nel caso dell'autoconsumo collettivo, si suggerisce di chiarire meglio la definizione di edificio, per prevenire dubbi che già abbiamo raccolto fra gli stakeholder in merito all'applicazione in casi particolari, come i super condomini, i centri commerciali e gli ospedali a padiglioni. In molti casi, infatti, si è in presenza di più edifici (ad esempio la definizione stessa di super condominio esclude

...

l'edificio singolo), ma con collegamenti funzionali e talvolta architettonici anche rilevanti (e.g. garage, cortili comuni, scale mobili e tapis roulant, etc.), se non addirittura con POD unici per la gestione di servizi comuni. Tali strutture appaiono dunque una via di mezzo fra i due sistemi affrontati dal DCO e riteniamo che sarebbe utile definirne meglio l'appartenenza all'una o all'altra fattispecie.

Riteniamo inoltre utile chiarire meglio il ruolo dei possibili produttori in qualità di soggetti terzi, in quanto non appare del tutto chiaro dalla lettura del documento. Ci sembra ragionevole prevedere che un soggetto terzo, quale una ESCO o un produttore di energia, possa essere coinvolto nei due sistemi considerati in molteplici vesti. Ad esempio, potrebbe svolgere la funzione di realizzazione e gestione degli impianti FER, o quella di soggetto delegato alla ripartizione dell'energia condivisa, o quella di fornitore di elettricità. Questo sia che l'impianto, gestito da tale soggetto, ceda tutta l'energia prodotta in rete in quanto non fisicamente connesso ad una specifica utenza, sia che venga realizzato come SEU o ASAP. Riteniamo che questa possibilità sia in linea col dettato legislativo e vada considerata come possibile.

### Spunti S3-S4

Si ritiene utile che la funzione di soggetto referente possa essere svolta da qualunque membro dei sistemi considerati, non necessariamente uno dei produttori, oltretutto da un soggetto terzo da essi delegato (coinvolto o meno nella realizzazione e/o gestione degli impianti realizzati). Ciò consentirebbe di gestire con maggiore flessibilità eventuali sistemi caratterizzati da più nuovi impianti di produzione nella titolarità di soggetti differenti. Andrebbe anche chiarito se tale soggetto referente debba avere natura di soggetto giuridico o possa anche essere una persona fisica.

In relazione al ruolo dei distributori, si ritiene che essi debbano mettere a disposizione strumenti semplici ed efficaci di accesso alle informazioni e condivisione dei dati richiesti per costituire e gestire i sistemi oggetti della consultazione.

### Spunti S5-S7

Si condivide quanto proposto dall'Autorità in merito alla quantificazione degli importi oggetto di restituzione. È evidente che tali importi, in linea con quanto previsto dal decreto legge, non rappresentano di per sé un incentivo (che anzi si vuole esplicito). Il successo dei sistemi oggetto di consultazione sarà dunque fondamentalmente legato al provvedimento che emanerà il MiSE.

Riteniamo inoltre utile valutare meglio la possibilità di includere il dispacciamento fra le componenti da restituire. Mentre l'Autorità illustra in modo compiuto ed ampio le scelte relative alle componenti su trasmissione/distribuzione e perdite di rete, la voce dispacciamento risulta appena accennata e non vengono forniti dati per giustificare la scelta, tranne una generica affermazione che tali oneri potrebbero anche aumentare. Questa fase sperimentale potrebbe proprio essere impiegata per meglio comprendere gli effetti dei sistemi considerati sulla voce dispacciamento (per quanto è evidente che si tratterebbe in questa fase di un effetto trascurabile e limitato).

•••

## Spunti S8-S10

Non abbiamo osservazioni particolari e concordiamo che GSE ed ENEA, in relazione ai loro incarichi istituzionali e in collaborazione con le associazioni di settore quali la FIRE, possano promuovere adeguatamente questi sistemi sia verso la P.A., sia verso gli altri utenti.

•••

FIRE - Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia  
via Anguillarese 301 - 00123 Roma  
T. + 39 06 30483626 - [segreteria@fire-italia.org](mailto:segreteria@fire-italia.org)  
[www.fire-italia.org](http://www.fire-italia.org)